

STATUTO

LA FENICE AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG VIA MEDINA DE
RIOSECO 67

Numero REA: RG - 474081

Codice fiscale: 01859080887

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Fascicolo n.28328	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE-DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente	
	denominata " LA FENICE AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	A detta società, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla Cooperazione, si applicano	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 2	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Vittoria. L'organo	
	amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità	
	locali operative (quali filiali, succursali, uffici	
	amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di	
	trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.	
	L'assemblea potrà istituire e sopprimere sedi secondarie	
	nell'intero territorio nazionale e anche all'estero.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti	
	l'Organo di Controllo, se nominati, per quel che concerne i	
	loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti	
	quello risultante dai libri sociali.	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà	
	essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione	

	dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO-OGGETTO	
	ARTICOLO 4	
	Lo scopo mutualistico che i "soci lavoratori" della Cooperati-	
	va intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la ge-	
	stione in forma associata, continuità di occupazione lavorati-	
	va e le migliori condizioni economiche, sociali e professiona-	
	li.	
	La Cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	sociosanitari ed educativi. La Cooperativa potrà svolgere la	
	propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorati-	
	ve di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Coopera-	
	tiva e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle	
	leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento ai sensi	

	dell'art. 2516 C.C..	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.	
	Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in	
	ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D.	
	30 marzo 1942, n. 318.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli arti-	
	coli 2512 e 2513 del codice civile.	
	La cooperativa:	
	Non può distribuire i dividendi in misura superiore all'inte-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	Non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	Non può distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo unitario italiano.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderi-	
	re all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa	

	Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperati-	
	ve e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali	
	che si propongono iniziative di attività mutualistiche, coope-	
	rativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di cui	
	all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in	
	particolare:	
	istituzione, promozione, organizzazione, gestione, in proprio	
	e non, di servizi socio-sanitari (comunità - alloggio, comu-	
	nità terapeutiche assistite o protette, case famiglie, case	
	di accoglienza e assistenza per ragazze madri e assistenza	
	fanciulli, centri residenziali e semi-residenziali, centri di	
	attività protette, centri sociali, casa - albergo, centri	
	diurni, casa di riposo, consultorio, ambulatori, servizi di	
	diagnosi e cura per handicappati fisici e/o psichici, anziani,	
	tossicodipendenti, alcolisti, minori in difficoltà);	
	creazione di ambulatori di medicina specialistica per la pre-	
	venzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;	
	organizzazione e gestione dei servizi, di equipe socio - medi-	
	co - psico - pedagogica e di medicina scolastica da articolare	
	nel seguente modo:	
	favorire l'integrazione scolastica dei minori portatori di	
	handicap;	
	realizzare la prevenzione ed il recupero del disadattamento	
	scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico;	

	favorire la specializzazione di individui portatori di handi-	
	cap o soggetti socialmente disadattati in età pre e post sco-	
	lare;	
	assistenza igienico sanitaria in orario scolastico;	
	attività di sostegno didattico in orario post scolastico;	
	assistenza e sostegno di bambini portatori e non di handicap	
	in età pre scolare e scolare;	
	attività ricreative volte all'integrazione ed alla formazione	
	professionale di soggetti in difficoltà;	
	corsi di formazione professionale;	
	istituire e/o gestire asili nido, scuole materne, attività pa-	
	rascolastiche, nonché servizi ausiliari di collocamento, pre-	
	stare assistenza ed orientamento ai bambini garantendone la	
	cura, la salvaguardi, tenendo sempre presente gli aspetti edu-	
	cativi e pedagogici;	
	assistenza e cura specialistica, riabilitativa, sociale, domi-	
	ciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per	
	anziani, minori, handicappati fisici e/o psichici, tossicodi-	
	pendenti, ecc.; nonché in tutti gli spazi integranti nei vari	
	settori(scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze);	
	prestazioni di servizio di trasporto e di servizio di mensa;	
	interventi a favore delle famiglie bisognose, delle famiglie	
	dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella	
	fase post penitenziaria;	
	assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli handi-	

	cappati fisici e/o psichici, minori a rischio, tossicodipen-	
	denti, detenuti nella fase post penitenziaria;	
	istituzione e gestione di consultorio familiare;	
	istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento	
	scolastico professionale, di qualificazione e di riqualifica-	
	zione, nonché corsi di formazione e di aggiornamento di perso-	
	nale educativo, sanitario e non;	
	assistenza domiciliare a favore degli anziani, disabili, fami-	
	glie in difficoltà;	
	promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi,	
	convegni, scambi di esperienza anche a livello internazionale	
	nel settore dei servizi sociali e sanitari;	
	studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari,	
	con la realizzazione di censimenti in proprio e per conto di	
	terzi e la realizzazione di archivi manuali o computerizzati;	
	centri diurni e/o residenziali per minor a rischio, anziani,	
	inabili, comunità alloggio e case famiglie per disabili psi-	
	chici;	
	gestione di uffici di servizio sociale e di segretariato so-	
	ciale consulenza;	
	editorie e stampa sulle attività relative ai citati punti in	
	oggetto;	
	promozione di associazioni di famiglie con le relative attivi-	
	tà di sostegno;	
	attivazione delle unità di strada;	

	realizzazione, acquisizione e gestione di impianti ricreativi	
	per il turismo e per il tempo libero. La gestione e l'organiz-	
	zazione di gite turistiche e pellegrinaggi in tutto il mondo;	
	la gestione di mense, di centri di prima accoglienza, di cen-	
	tri diurni, di centri residenziali, a favore degli immigrati;	
	l'attività di laboratori di sartoria, cucito, della ceramica,	
	ecc;	
	la gestione di parcheggi auto privati e/o pubblici;	
	l'attività di ludoteca;	
	l'attività di manutenzione del verde pubblico;	
	l'attività di primo soccorso, trasporto infermi;	
	Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si pre-	
	figge la stipula di convenzioni, o la partecipazione ad appal-	
	ti, gare, trattative private, di Enti locali (Comuni, Comunità	
	montane, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali, etc.) o	
	con altri Enti Pubblici e privati.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria neces-	
	sarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comun-	
	que, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesi-	
	mi.	
	La Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre imprese,	
	consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e	

	non di collocamento sul mercato.	
	I finanziamenti dei soci, con obbligo di restituzione della	
	somma versata, devono essere a titolo completamente gratuito	
	in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c.	
	SOCI - CATEGORIE - AMMISSIONI - RECESSO ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno	
	essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla	
	costituzione il numero dei soci diviene inferiore al minimo	
	esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta	
	in liquidazione.	
	Possono essere ammessi come soci i soggetti che siano nelle	
	condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazio-	
	ne degli scopi sociali, e che siano in possesso dei seguenti	
	requisiti:	
	☐ soggetti in possesso delle conoscenze e competenze professio-	
	nali previste dai regolamenti comunitari, nazionali e locali	
	per le attività previste nell'oggetto sociale;	
	☐ soggetti che esercitano le attività previste nell'oggetto so-	
	ciale e che dedicano a queste almeno il 50% del proprio tempo;	
	☐ soggetti che operano nelle attività previste nell'oggetto so-	
	ciale e che ritraggano da queste almeno il 25% del proprio	

	reddito;	
	☐ soggetti aventi qualifica e competenza tecnica per lo svolgi-	
	mento delle attività previste nell'oggetto sociale;	
	☐ soggetti avente titoli di studio e/o professionali connessi	
	alle attività esercitate, o che facciano riferimento a queste;	
	☐ soggetti che intendano assumere i titoli e le qualifiche pre-	
	viste per l'esercizio delle attività sociali, anche mediante	
	l'apporto di attività lavorativa, da disciplinare secondo i	
	regolamenti interni della cooperativa.	
	Non possono divenire soci cooperatori quanti esercitano	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa, che	
	si pongano in concorrenza con questa.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e chi abbia interessi contrastanti con	
	quelli della società cooperativa.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della Cooperativa. Possono essere soci	
	esclusivamente persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci ordinari;	
	b) soci sovventori.	
	Ogni socio è iscritto nel libro soci con indicazione della	
	categoria d'appartenenza.	
	ARTICOLO 6	

	Chi intende essere ammesso come socio, se si tratta di persona	
	fisica, dovrà presentare all'organo amministrativo domanda	
	scritta con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso:	
	denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della	
	persona fisica delegata a rappresentarla e delibera	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione;	
	b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale e delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'importo della quota che si propone di sottoscrivere il	
	cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod.	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	Se si tratta di persona giuridica, società, associazione od	
	ente, la domanda dovrà contenere, oltre le indicazioni di cui	
	ai precedenti punti b, c e d le seguenti informazioni:	
	a) la denominazione sociale, sede e forma giuridica;	
	b) nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla;	
	c) la delibera dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione;	
	L'ammissione di nuovo socio avviene con deliberazione	
	dell'organo d'amministrazione, su domanda dell'interessato.	
	La delibera d'ammissione deve essere comunicata	

	all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	minima sociale sottoscritta, un sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea in sede d'approvazione del bilancio	
	su proposta degli amministratori. Tale sovrapprezzo deve	
	essere iscritto nel fondo specifico.	
	L'eventuale diniego, da esprimersi nel termine massimo di	
	sessanta giorni dalla domanda, deve essere motivato e	
	comunicato con raccomandata A.R. all'interessato.	
	Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione del diniego	
	l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea a norma dell'art. 2528 c.c.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal	
	caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	La delibera d'ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione d'ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera	
	diventerà inefficace.	
	ARTICOLO 7	

	I soci ammessi sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	C) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo	
	2528 Codice Civile.	
	ARTICOLO 8	
	E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad	
	altre cooperative o società che perseguono identici scopi	
	sociali o che comunque esplichino attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	ARTICOLO 9	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di	
	cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili.	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	

	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il valore di ciascuna	
	quota ed il minimo di quote da sottoscrivere;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	

[illegible]

	si applicano le disposizioni concernenti i requisiti	
	d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci	
	cooperatori.	
	ARTICOLO 10	
	Il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla legge o	
	dall'atto costitutivo o dal presente statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo costatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione può	
	proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per	
	territorio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso sia	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della sua chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	

ARTICOLO 11		
L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:		
a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;		
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;		
c) che venga a trovarsi in una delle situazioni d'incompatibilità previste dall'articolo 6 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;		
d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.		
La deliberazione presa in materia d'esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.		
Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione.		
L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.		

ARTICOLO 12		
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a	
	cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione	
	della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato e da	
	cui decurtare le perdite imputabili al capitale, in	
	proporzione alle quote possedute: la liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, si è	
	verificato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo	
	scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del	
	bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo	
	insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società	
	ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine	
	massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto	
	bilancio.	
ARTICOLO 13		
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da questi effettivamente versata si matura nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 12,	

	allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti,	
	potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio	
	defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un	
	rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera	
	sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con	
	decisione inappellabile.	
	TITOLO III	
	ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) L'organo di controllo, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua	
	nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 14	
	L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche in	
	luogo diverso da quello della sede sociale, purché in Italia.	
	Essa è convocata mediante:	
	* lettera raccomandata o mediante posta elettronica	
	certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, anche	

[illegible]

	opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	ARTICOLO 15	
	I soci decidono con deliberazione assembleare sulle materie	
	riservate alla loro competenza dal presente atto costitutivo e	
	dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo	
	del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e	
	dell'Organo di Controllo;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o	
	sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	

	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura	
	dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società, da esplicitarsi a cura dell'organo	
	amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del	
	codice civile.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,	
	dall'Organo di controllo o da almeno un terzo dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei	
	liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono	
	essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice,	
	ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antercedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	ARTICOLO 16	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	

	convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci, in
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
	intervenuti.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti
	espressi.
	L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in
	prima sia in seconda convocazione quando siano presenti almeno
	la metà dei soci. Le deliberazioni sono prese con il voto
	favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Alla
	totalità dei soci sovventori spetta un massimo di voti pari ad
	un terzo dei voti di tutti i soci iscritti al libro soci.
	ARTICOLO 17
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino
	iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote
	possedute.
	Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può
	farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio mediante
	semplice delega scritta che deve essere conservata dalla
	società; la delega non può essere rilasciata con il nome del
	rappresentante in bianco. In ogni caso ciascun socio non può
	rappresentarne più di dieci.
	La rappresentanza non può essere conferita agli
	amministratori, all'Organo di Controllo se nominato, ai
	dipendenti della società né a società controllate.

AMMINISTRAZIONE		
ARTICOLO 18		
La	società	sarà amministrata da un Consiglio di
Amministrazione	composto da tre a cinque membri,	secondo il
numero	determinato dai soci al momento della nomina.	
Gli amministratori	possono essere anche dei non soci: tuttavia	
la maggioranza degli amministratori	deve essere scelta tra i	
soci	cooperatori.	
Gli amministratori	sono nominati per la prima volta nell'atto	
costitutivo e successivamente	dall'assemblea.	
I componenti dell'organo amministrativo	durano in carica per	
il periodo fissato all'atto di nomina,	ma non oltre il termine	
massimo previsto dalla legge; in mancanza di fissazione di		
termine, essi durano in carica per un triennio.		
Gli amministratori	sono rieleggibili.	
Il Consiglio,	quando sia eletto e qualora non vi abbia	
provveduto l'assemblea, nella sua prima adunanza	nomina tra i	
suoi membri	il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.	
Il Consiglio di Amministrazione	si riunisce presso la sede	
sociale o anche altrove per comprovate necessità e sempre		
nell'ambito del territorio nazionale.		
La convocazione avviene con avviso spedito a tutti gli		
amministratori, all'Organo di Controllo, se nominato, con		
qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto		
ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per		

	l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso sono stabiliti data, luogo, ora dell'adunanza ed	
	elenco delle materie da trattare.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale od altrove	
	purché in Italia.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese	
	con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che	
	dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	Amministratori.	
	ARTICOLO 19	
	L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o	
	il presente atto costitutivo riservano ai soci.	
	Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, esso	
	potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato	
	Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o	
	più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Non possono	
	essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c.	
	nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione nonché le decisioni che incidono sui rapporti	

	mutualistici dei soci.	
	L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne	
	comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e	
	all'Organo di Controllo, se nominato. La rinuncia ha effetto	
	immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la	
	maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito	
	all'accettazione dei nuovi amministratori.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è	
	stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a	
	mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la	
	metà degli amministratori in caso di numero pari o la	
	maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri	
	provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati	
	restano in carica sino alla prossima assemblea.	
	ARTICOLO 20	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente,	
	nell'ambito delle attribuzioni delegategli.	

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

ARTICOLO 21

Per ciò che concerne la nomina, la durata della carica, la composizione ed i poteri dell'Organo di Controllo valgono le norme di legge tempo per tempo vigenti.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 22

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di quote dal valore nominale di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna: nessun socio potrà possedere quote il cui valore complessivo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

	d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto dalla legge.	
	Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono	
	considerarsi come "riserve indivisibili" con esclusione	
	pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi	
	forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del	
	suo scioglimento.	
	Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la	
	copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve	
	che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di	
	capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in	
	caso di scioglimento della società.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 23	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata.	
	L'organo amministrativo, sia nel caso di concessione che nel	
	caso di negazione dell'autorizzazione, deve comunicare il	
	proprio provvedimento al socio che abbia richiesto	
	l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla comunicazione di	

	cui al precedente comma. Decorso tale termine il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione con l'obbligo	
	della società di iscrivere l'acquirente che abbia i requisiti	
	per diventare socio.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 24	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dai soci con	
	decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	particolari esigenze della società lo richiedano.	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:	
	a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;	
	b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un eventuale dividendo ai soci ordinari non superiore	
	all'interesse massimo previsto per i Buoni Postali Fruttiferi	
	aumentati di due virgola cinque (2,5) punti rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	d) un eventuale dividendo ai soci sovventori, aumentato	
	rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari fino al 2%	
	(due per cento);	
	e) una quota ad aumento gratuito del capitale sociale	

	sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite	
	massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo	
	dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	
	calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il	
	periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti.	
	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà	
	acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e	
	nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c. c.;	
	f) un'eventuale quota alle riserve statutarie;	
	g) l'eventuale rimanenza a fini mutualistici.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la	
	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a).	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	I ristorni sono determinati secondo criteri di ripartizione	
	proporzionali alla quantità e qualità dello scambio	
	mutualistico con i soci, nel rispetto ed entro i limiti	
	previsti dall'art. 2545-sexies del codice civile.	

	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 25	
	In qualunque caso di scioglimento della società cooperativa,	
	l'assemblea con le maggioranze all'uopo previste, nomina uno o	
	più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i	
	poteri. In caso di scioglimento della società l'intero	
	patrimonio, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato	
	ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle	
	cooperative.	
	ARTICOLO 26	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente.	
	L'organo amministrativo documenterà la condizione di	
	prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone	
	contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della	
	cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e	
	2513 del Codice Civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-	
	octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità	

32 di 32